

CIRCOLARE MONOGRAFICA



CIRCOLARE MONOGRAFICA N. 1655

19 GENNAIO 2011

AUTORIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

*Profili operativi
di Stefano Setti*

Con la pubblicazione di due Provvedimenti del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010, è stata data attuazione all'obbligo previsto dal D.L. n. 78/2010 (c.d. Manovra correttiva 2010), in relazione alla necessità di dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, al fine di contrastare le frodi in ambito comunitario e in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea al riguardo. Il primo Provvedimento direttoriale individua le modalità da seguire per negare o revocare l'autorizzazione allo svolgimento di tali transazioni, mentre il secondo Provvedimento direttoriale stabilisce i criteri di accesso all' "archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie", c.d. VIES.

Riferimenti normativi

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010;
- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010;
- D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 38 e 41;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DELL' AUTORIZZAZIONE

Il Provvedimento 29 dicembre 2010 ha stabilito che i soggetti che iniziano un'attività in Italia (**inclusi, sembra doversi ritenere, i rappresentanti IVA di soggetti non residenti**), oppure vi istituiscono una stabile organizzazione, se intenzionati ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al titolo II, capo II, del D.L. n. 331/1993, devono essere autorizzati dall' Agenzia delle Entrate.

attenzione Con riguardo alle finalità del provvedimento in commento e alle norme comunitarie di riferimento, si ritiene che l'autorizzazione debba riguardare sia gli scambi di beni che le prestazioni di servizi "generiche" di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 effettuate tra soggetti passivi "stabiliti" nella UE. **A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad un quesito posto da ItaliaOggi nella videoconferenza di venerdì 14 gennaio 2011 ha confermato che l'autorizzazione è relativa anche alle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.** (Sia ItaliaOggi che l' Agenzia delle Entrate, nel quesito e nella risposta, "parlano" di prestazioni di servizi intracomunitari. Dato che a decorrere dal 1° gennaio 2010 non ci sono più i servizi intracomunitari - infatti, il D.Lgs. n. 18/2010 ha abrogato i commi 4-bis, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 40 del D.L. n. 331/1993 - lo scrivente ritiene più corretto "parlare" di prestazioni di servizi generiche di cui all'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972).

La volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie deve essere espressa nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, da presentare direttamente all' Agenzia delle Entrate ovvero al Registro delle Imprese, mediante la Comunicazione

Unica, compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (per le persone fisiche). Gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella “C” del Quadro A del modello AA7.

I soggetti già titolari di partita IVA, che risulteranno esclusi dal VIES (come meglio nel seguito specificato) e che intendono dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie, devono presentare apposita istanza direttamente ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Con la medesima modalità, deve essere comunicata la volontà di revocare tale opzione.

attenzione Il Provvedimento non prevede particolari modalità per la predisposizione dell’istanza, conseguentemente la stessa potrà essere presentata in forma libera.

I soggetti non residenti identificati direttamente ai fini IVA, ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, o che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta (modello ANR), possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie solo presentando apposita istanza al Centro Operativo di Pescara. Questa modalità vale anche nel caso di volontà di retrocedere dall’opzione.

Il Provvedimento in commento ha stabilito, inoltre, particolari disposizioni per i casi seguenti:

- **soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011.** Tali soggetti sono esclusi dall’archivio VIES, entro la data del 28 febbraio 2011; pertanto questi ultimi non potranno effettuare operazioni intracomunitarie in qualità di soggetti passivi d’imposta, se hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare la volontà di effettuare tali operazioni, ovvero se non hanno effettuato, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi INTRASTAT (dovrebbero rilevare anche gli INTRASTAT relativi ai servizi). Qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, i medesimi soggetti, possono richiedere l’inclusione nel VIES presentando apposita istanza ad un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o al Centro Operativo di Pescara nel caso di soggetti non residenti;
- **soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010.** Tali soggetti sono esclusi dall’archivio VIES, entro la data del 28 febbraio 2011, nel caso in cui non abbiano presentato i modelli INTRASTAT negli anni 2009 e 2010, relativi sia agli scambi intracomunitari di beni (cessioni e acquisti) sia alle prestazioni di servizi (rese e ricevute **solo per l’anno 2010 in quanto l’obbligo di presentazione degli “INTRASTAT servizi” decorre da tale anno**) o che, pur avendoli presentati, non hanno adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.

Il caso

Quesito: La nostra Società ha presentato la dichiarazione di inizio attività il 1° gennaio 2009. Nell’arco del 2009 abbiamo presentato gli elenchi INTRASTAT beni, mentre nel 2010 non abbiamo presentato alcun elenco INTRASTAT (sia con riferimento a beni e servizi). Saremo pertanto esclusi dall’archivio VIES entro la data del 28 febbraio 2011?

Soluzione prospettata: ancorché su ItaliaOggi dell’8 gennaio 2011 a pag. 29 sia stato sostenuto che “...è da ritenere che non sia necessario che gli elenchi siano stati presentati in entrambi gli anni, ma sia sufficiente la presentazione nel 2009 o nel 2010; questo non solo in base alla lettera ...” (nda il Provvedimento recita “... negli anni 2009 e 2010...” e non viene utilizzata, come scritto nell’articolo di ItaliaOggi, la congiunzione “o” bensì la “e”), lo scrivente ritiene che, fin tanto che non ci saranno ulteriori chiarimenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, se la Società ha presentato elenchi INTRASTAT solo per l’anno 2009 e non anche per il 2010, vi sarà la “forte” possibilità che la stessa venga esclusa dall’archivio VIES, entro la data del 28 febbraio 2011.

Come già specificato, i soggetti esclusi, comunque intenzionati ad effettuare operazioni intracomunitarie, possono richiedere l’inclusione nell’archivio informatico secondo le modalità previste per i titolari di partita IVA (presentando, quindi, apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate o al Centro Operativo di Pescara per i non residenti).

PROCEDURA DI DINIEGO O REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE

Entro 30 giorni dal ricevimento della manifestazione di volontà (durante i quali il soggetto non può compiere scambi intracomunitari in quanto la sua soggettività ai fini IVA per tali operazioni è sospesa), l’Agenzia delle Entrate verifica l’esattezza e completezza dei dati ed effettua una valutazione preliminare del rischio. In assenza di un provvedimento di diniego entro tale termine, il soggetto è inserito nell’archivio VIES.

attenzione Attesa la rilevanza della data di ricevimento dell'istanza, sembra preferibile che la stessa sia presentata direttamente ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ovvero spedita con raccomandata A.R.

Invece, nel caso in cui i controlli diano esito negativo, la struttura dell'Agenzia delle Entrate competente emette il provvedimento di diniego, basato su una serie di elementi quali:

- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi, che comportano cessazione d'ufficio della partita IVA;
- mancanza dei requisiti che legittimano l'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati;
- analisi del rischio in base ai criteri individuati nel provvedimento VIES;
- riscontro dell'esattezza e completezza dei dati forniti per l'identificazione IVA;
- soggetto non più attivo;
- soggetto che abbia dichiarato dati falsi o abbia ommesso di dichiarare dati rilevanti per l'identificazione;
- gravi inadempimenti agli obblighi IVA nei cinque periodi d'imposta precedenti;
- coinvolgimento in frodi fiscali del titolare dell'impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori e dei soci;
- altri elementi di criticità in possesso dell'amministrazione.

Controlli più approfonditi saranno effettuati entro sei mesi dalla manifestazione di volontà, e potranno portare alla revoca dell'autorizzazione.

Entro il 31 luglio 2011, sono previsti analoghi controlli per tutti i soggetti già in possesso di partita IVA che risulteranno inclusi nell'archivio VIES entro il 28 febbraio 2011.

I provvedimenti di diniego e di revoca sono impugnabili entro 60 giorni davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali.

CRITERI DI INCLUSIONE PARTITE IVA NELL'ARCHIVIO VIES

Con il secondo Provvedimento del 29 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha individuato i criteri in base ai quali i soggetti IVA identificati in Italia possono essere inclusi nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie.

Per meglio dire, si tratta del Provvedimento che dà attuazione a quanto stabilito dall'art. 35, comma 15-quater, del D.P.R. n. 633/1972, inserito dal D.L. n. 78/2010 al fine di adeguare la disciplina italiana a quella comunitaria in materia.

L'art. 22 del Regolamento n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 prevede, infatti, che ciascuno Stato membro debba adottare le misure necessarie per garantire la veridicità delle informazioni fornite per registrarsi ai fini IVA e che, conseguentemente, le Amministrazioni fiscali debbano effettuare le opportune verifiche nell'ottica del contrasto alle frodi.

Ciò premesso il Provvedimento prevede quattro tipologie di elementi di rischio che l'Amministrazione finanziaria dovrà valutare al fine di autorizzare il soggetto richiedente all'effettuazione di operazioni intracomunitarie, in particolare:

1. il tipo di attività e il rischio evasione ad essa connesso;
2. il comportamento fiscale del contribuente, la sua posizione rispetto a dichiarazioni, versamenti ed eventuali incongruenze;
3. criticità riconducibili non soltanto al richiedente l'autorizzazione, ma anche al rappresentante legale, agli amministratori e ai soci;
4. rapporti con soggetti terzi coinvolti in fenomeni evasivi.